



n. RGTF 4/2024

il Tribunale Federale

Nella seduta del 3 aprile 2024, composta da:

Dott. Giuseppe Severini, Presidente
Prof. Antonio Bartolini, componente effettivo, relatore ed estensore
Dott. Stefano Fantini, componente effettivo

ha assunto la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dai sig.ri COVIELLO Andrea, COFFARO Giovanni, PEZZOTTA Luisa, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravili, domiciliati presso lo stesso in Legnano (MI), Via della Liberazione n. 32, con domicilio digitale giovanni.gravili@busto.pecavvocati.it

contro

- Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Legnano, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Gallace domiciliati presso lo stesso in Busto Arsizio, Via Gemona, 6, con domicilio digitale gianluca.gallace@milano.pecavvocati.it;

e

- UITS - Procura federale, nella persona del Procuratore Federale p.t.

avverso

il provvedimento denominato «Provvedimento disciplinare “perdita status “tiratore interesse sezionale” per l’anno 2023» del Consiglio Direttivo della Sezione di Legnano de[l] TSN” proposto al Tribunale Federale UITS a mezzo PEC del 5 marzo 2024 (assunta al protocollo UITS in data 6 marzo 2024 con n. prot. 2489) dai Sigg. COVIELLO Andrea, COFFARO Giovanni e PEZZOTTA Luisa, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravili, contro la Sezione TSN di Legnano.

FATTO



1. I ricorrenti COVIELLO Andrea, COFFARO Giovanni, PEZZOTTA Luisa, soci della Sezione TSN di Legnano, in vista della propria partecipazione alla competizione per la finale TRS prevista per i giorni 21-24 settembre 2023 a Caserta, chiedevano alla Sezione TSN di Legnano, assieme ad altri atleti, di posticipare le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Sezione, previsto per quegli stessi giorni, per poter partecipare personalmente al voto, anche perché il COFFARO e la PEZZOTTA vi erano candidati.
2. Con mail del 23 agosto 2023, il Presidente del Consiglio direttivo della Sezione comunicava che la richiesta non poteva essere assolta.
3. Con successiva raccomandata del 7 ottobre 2023, il Presidente della Sezione comunicava agli istanti che *“con seduta del 5/10/2023 il Consiglio direttivo della Sezione di Legnano, in conformità a quanto stabilito dal regolamento sportivo interno 2023, deliberava di rimuovere i ricorrenti dall’elenco degli atleti di interesse sezionale per la stagione in corso”*.
4. I ricorrenti adivano il Collegio dei Probiviri sezionale con pec del 22 ottobre 2023, contestando detta statuizione.
5. Il Collegio dei Probiviri, come da verbale del 19 novembre 2023, ritenendo che la decisione assunta dal Consiglio direttivo non avesse carattere *disciplinare*, invitava il Presidente della Sezione a riformulare la propria comunicazione privandola della qualificazione *disciplinare*.
6. Il 24 novembre 2023, COVIELLO Andrea, COFFARO Giovanni, PEZZOTTA Luisa chiedevano al Consiglio direttivo della Sezione TSN di Legnano la revoca del provvedimento del 7 ottobre 2023.
7. I medesimi, di fronte all’inerzia della Sezione TSN di Legnano, proponevano ricorso a questo Tribunale Federale avverso il provvedimento del 7 ottobre 2023, depositando il gravame mediante pec in data 5 marzo 2024.
8. Con decreto del Presidente del Tribunale Federale l’udienza di discussione del merito veniva fissata per il 3 aprile 2024.
9. Il 3 aprile 2024 si svolgeva, in modalità telematica, su piattaforma TEAMS, l’udienza di discussione, con la partecipazione:
 - dell’Avv. Giovanni Gravili per i Sigg. COVIELLO Andrea, COFFARO Giovanni e PEZZOTTA Luisa;
 - dell’Avv. Gianluca Gallace per la Sezione TSN di Legnano; è altresì collegato il Presidente della Sezione TSN di Legnano Sig. Dario Pagliarin.
 - del Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi.L’Avv. Gravili, per i ricorrenti, si riportava agli atti mentre l’Avv. Gallace, per la Sezione TSN di Legnano, si riportava agli atti e rispetto alla memoria di replica dell’Avv. Gravili ribadiva il difetto di legittimazione del Tribunale Federale adito.
Il Procuratore Federale UITA, ai sensi dell’art. 34, lett. D), del Regolamento di giustizia UITA eccepiva la tardività del ricorso, da dichiarare inammissibile; nel merito eccepiva l’infondatezza della questione elettorale e rilevava l’apparente illegittimità del provvedimento di natura disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo con quanto di conseguenza ove il ricorso dovesse essere considerato tempestivo.



MOTIVI

- 10.** Preliminarmente il Collegio deve valutare l'eccezione di *tardività* sollevata dal Procuratore Federale.
- 11.** A tal fine va rammentato che il Regolamento di Giustizia – UITS dispone all'art. 34, lett. D), secondo comma, che «*il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento*».
- 12.** Il Collegio ritiene, tale essendo il termine ordinario per l'impugnazione stabilito dalla normativa processuale, e non ricorrendo qui alcuna ipotesi eccezionale, al caso di specie non possa applicarsi il termine lungo di un anno, che può essere invocato solo in casi eccezionali e soprattutto quando sia al di fuori dei giudizi di impugnazione.

Al caso di specie, trattandosi di giudizio di impugnazione, si applica pertanto detto termine ordinario di trenta giorni.

Rilevato, pertanto, che il provvedimento del Consiglio direttivo della Sezione TS di Legnano è stato adottato il 7 ottobre 2023 e conosciuto dai ricorrenti mediante la ricezione di raccomandata da parte dei ricorrenti Coviello e Pezzotta il 17 ottobre 2023 e da parte del ricorrente Coffaro il 20 ottobre 2023, ne deriva la tardività del gravame, poiché il ricorso è stato depositato il 5 marzo 2024, ben oltre il detto termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 34, lett. D), del Regolamento di Giustizia UITS. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Prof. Antonio Bartolini Componente effettivo, rel ed est.

Dott. Stefano Fantini Componente effettivo